QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Aggiornamento normativo del 27/12/2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2273/2017 del 08/12/2017 (Pubblicato il 9 dicembre 2017 sulla G.U.U.E. n. L 326) .- "Che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli".

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 dicembre 2017 n. L 326, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2273/2017 del 8 dicembre 2017, con il quale la Commissione Europea ha modificato il Regolamento (UE) n. 889/2008 riguardante alcuni punti dell'articolato, tra cui la proroga di un anno per l'uso di pollastrelle cosiddette "semi-bio" e la proroga di un anno per l'utilizzo provvisorio del 5% di "mangimi proteici non biologici per i suini e gli avicoli.

Il Regolamento è entrato in vigore il **29 dicembre 2017** e si applicherà a decorrere dal **1° gennaio 2018**

In particolare il Regolamento (UE) n. 2273/2017 ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento (CE) n. 889/2008:

1) USO DI ANIMALI NON BIOLOGICI

Visto che a livello dell'Unione Europea la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è disponibile in quantità sufficiente, in termini qualitativi e quantitativi, per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle misure transitorie per l'utilizzo di pollastrelle non biologico provenienti da pulcinaie non biologiche nella produzione biologica di cui all'articolo 42, lettera b), il cui utilizzo scade il 31 dicembre 2017.

Premesso che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 834/2207 dà la possibilità di derogare all'uso di animali biologici, purché limitate nel tempo, al fine di garantire l'approvvigionamento di animali vivi i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica.

Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, a norma dell'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 889/2008, in via eccezionale e previa autorizzazione dell'autorità competente, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al **31 dicembre 2018** possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni relative all'*alimentazione degli animali* ed alla *profilassi e trattamenti veterinari* previste dal capo 2 (Produzione animale), sezioni 3 (Alimenti per animali) e 4 (Profilassi e trattamenti veterinari) del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2273/2017 ha apportano modifiche all'articolo 42, lettera b), e, pertanto, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018», per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di pollastrelle biologiche in quantità sufficiente.

Successivamente alle modifiche apportate l'articolo 42, lettera b) dovrà essere letto nel seguente modo:

«*b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2018 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.*»

Le modifiche dell'articolo 42, lettera b), si applicheranno a far data dal **1° gennaio 2018**.

1.1) ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI DI POLLASTRELLE DI ETA' NON SUPERIORE A 18 SETTIMANE ALLEVATE CON METODI NON BIOLOGICI

Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, *di cui si allega il fac-simile A del DM 27 novembre 2009 n. 18354*, deve riportare le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;

b) dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);

c) periodo di allevamento;

d) numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);

e) atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;

- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;

- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità, predisponendo apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione, al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Il *primo registro di carico-scarico* deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

1) il giorno di arrivo;

2) le quantità e relative razze (linee genetiche);

3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;

- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

1) le perdite per mortalità;

2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;

3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

Il *secondo registro di carico-scarico* deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madre" e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

1) il giorno di arrivo;

2) la quantità;

3) la tipologia di alimento (cartellino);

4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

1) quantità utilizzata;

2) eventuale giacenza.

Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel DM 27 novembre 2009 n. 18354, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;

- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

1.2) ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI DI UOVA BIOLOGICHE

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, *di cui al fac-simile B del DM 27 novembre 2009 n. 18354*, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;

- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare alla QCertificazioni S.r.l., anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

E' il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il **periodo di conversione di 6 settimane**.

1.3) ADEMPIMENTI DELLA QCERTIFICAZIONI S.R.L.

I Tecnici Ispettori della QCertificazioni S.r.l., in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, devono verificare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'Autorità competente e devono verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture, documenti di trasporto e la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali [Modello 4]).

2) USO DI MANGIMI PROTEICI NON BIOLOGICI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE

Visto che a livello dell'Unione Europea la produzione di colture proteiche biologiche non è disponibile in quantità sufficiente, in termini qualitativi e quantitativi, per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame, allevati in aziende biologiche, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle misure transitorie per l'utilizzo di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale nella produzione biologica di cui all'articolo 43, il cui utilizzo è scade il 31 dicembre 2017.

Premesso che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 834/2207 dà la possibilità di derogare all'uso di mangimi biologici, purché limitate nel tempo, al fine di garantire l'approvvigionamento di mangimi i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica.

Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di colture proteiche ottenute con il metodo biologico, a norma dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 889/2008, in via eccezionale, in mancanza di mangimi proteici biologici di origine vegetale e animale, fino al **31 dicembre 2018** possono essere utilizzati, in via eccezionale, nelle unità di produzione biologiche, mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale nella produzione biologica, in una **percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole**.

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 2273/2017 ha apportano modifiche all'articolo 43, e, pertanto, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« *La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018.*»

Le modifiche dell'articolo 43, secondo comma, si applicheranno a far data dal **1° gennaio 2018**.